

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma generica da Ivo Durisch per il Gruppo PS per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato “Anche i minori ricavi devono sottostare al principio di parsimonia”**

del 10 aprile 2017

Uno dei principi di base della gestione finanziaria degli enti pubblici è quello di parsimonia. Con il principio di economicità, quello di parsimonia ha lo scopo di garantire la coerenza delle scelte finanziarie.

In particolare con la parsimonia si vuole verificare la necessità e la sopportabilità di ogni operazione finanziaria.

Verificare la necessità di una operazione finanziaria significa appurare che sia utile, che con quella azione si risponda a un reale bisogno. Questo esame è importante, in particolare attualmente visto che le risorse sono limitate. Se sono usate per uno scopo non sono più disponibili per altri. Di conseguenza è indispensabile controllarne la priorità.

Verificare la sopportabilità di un'operazione finanziaria vuol dire innanzitutto quantificarne appropriatamente tutte le sue conseguenze dirette e indirette sulla situazione finanziaria. In seguito esaminare che siano commisurate alle risorse disponibili ovvero che siano compatibili con l'equilibrio finanziario.

**Attualmente l'art. 5 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), che definisce il principio di parsimonia, presenta una lacuna importante. Esso infatti si limita a considerare le spese, mentre è silente per quanto riguarda i ricavi.**

Questa lacuna non favorisce l'applicazione corretta del principio di parsimonia per tutte le operazioni che comportano un uso di risorse finanziarie dell'ente pubblico: uscite ed entrate del conto economico come pure del conto investimento.

**Per questa ragione si vuole colmare questa lacuna esplicitando nell'art. 5 menzionato la sua applicazione anche ai ricavi, in particolare quando un'operazione finanziaria proposta provoca una riduzione dei ricavi.**

**La prassi del passato, segnatamente in materia di sgravi fiscali, giustifica questa modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.**

Per quanto riguarda ad esempio le così dette deduzioni sociali è mancata totalmente una verifica della loro necessità. Non sono state esplicitate le conseguenze per i singoli beneficiari delle diverse fasce di reddito. In generale la fiscalità ha anche altri obiettivi e non è adeguata per promuovere direttamente la socialità. Per questo scopo si dice che la fiscalità è cieca. In questo modo si sono impiegate importanti risorse finanziarie per il “non utile”. Più il reddito del beneficiario è elevato e maggiore è l'aiuto, concretamente si premia il “non bisogno”.

**In materia di sgravi fiscali anche le conseguenze, vale a dire i minori ricavi diretti e indiretti, non sempre sono state adeguatamente quantificate. Queste stime non sono sempre state eseguite con la dovuta prudenza, un criterio a cui deve attenersi la gestione finanziaria.** Soprattutto gli enti pubblici devono assolutamente astenersi da comportamenti e operazioni speculativi/e. **Di regola indicazioni riguardanti minori ricavi del tipo “difficile da quantificare”, “non quantificabile” sono da vietare.**

In passato pure non adeguata è poi stata la verifica della sopportabilità degli sgravi. Le difficoltà subentrate a seguito dei pacchetti fiscali promossi nella prima metà degli anni 2000 sono ancora lì da vedere.

La necessità di una modifica tempestiva dell'art. 5 della Legge si giustifica in particolare per affrontare con la dovuta consapevolezza le conseguenze della futura III revisione dell'imposizione delle imprese. **Importante sarà non solo una quantificazione accurata degli effetti diretti determinati dalla Legge federale per le finanze cantonali. Sarà pure**

**necessario conoscere con sicurezza ad esempio le conseguenze per i Comuni. È infatti noto che a seguito di difficoltà che dovrebbero subentrare per gli enti locali, il Cantone potrebbe essere chiamato a intervenire con misure a loro favore.**

Se poi il Cantone intendesse promuovere sue misure aggiuntive di sgravio fiscale, sarà indispensabile esaminare attentamente, oltre alle conseguenze e alla loro sopportabilità, innanzitutto la loro necessità. Non sarebbe accettabile premiare del “non utile” e nel contempo dover tagliare e/o rinunciare sul/al “necessario”.

**L’attualità di un’applicazione corretta del principio di parsimonia è stata rilevata anche a livello federale. Proprio recentemente il Controllo federale delle finanze nel suo Rapporto ha evidenziato come i documenti ufficiali relativi alla promozione di nuove operazioni finanziarie non sempre siano soddisfacenti per quanto concerne la valutazione delle loro conseguenze finanziarie.**

Per tutto quanto precede, si propone la seguente modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

#### **Art.5 - Principio della parsimonia**

<sup>1</sup>*Prima di procedere a una spesa o a una riduzione/soppressione di un ricavo devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi o dei minori ricavi diretti e indiretti che ne derivano.*

<sup>2</sup>*Le spese devono essere effettuate e i ricavi rispettivamente ridotti nell’ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive.*

<sup>3</sup>*Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall’art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.*

Per lasciare margine di manovra e di valutazione al fine di assicurare una formulazione tecnicamente appropriata, proponiamo questa iniziativa nella forma generica.

In questa occasione riteniamo comunque necessario attirare l’attenzione sull’applicazione rigorosa del principio di parsimonia anche per le spese. Questo vale in particolare per le spese d’investimento. Troppo spesso non sono considerate con sufficiente diligenza. Di regola la spesa d’investimento è sempre stata considerata come buona e virtuosa in opposizione alla spesa corrente ritenuta per principio, se non cattiva, perlomeno sospetta.

In generale per formulare il programma d’investimento di una legislatura si fissa innanzitutto il volume massimo. Poi si procede semplicemente a una selezione delle richieste dei singoli settori in modo da rispettare il limite del volume massimo previsto. Questo modo di procedere non è corretto perché tende a eludere la verifica esplicita della necessità di ogni singolo investimento. Il fatto di rispettare un determinato volume massimo non è una prova sufficiente che tutti gli investimenti inclusi rispondano a dei reali bisogni e siano prioritari.

Ivo Durisch  
Per il Gruppo socialista